

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2013
13ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 9,05.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Molise

La Giunta riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 settembre 2013, nella quale si era conclusa la discussione generale.

Il PRESIDENTE cede quindi la parola al relatore Augello per la replica, ringraziandolo per la disponibilità e per il lavoro svolto.

Il relatore AUGELLO (*PdL*), nel ringraziare preliminarmente il Presidente, tutti i componenti della Giunta e gli Uffici, ritiene in primo luogo di non esprimere alcune considerazioni sul ricorso, depositato ieri da alcuni cittadini elettori al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in quanto estraneo alla questione all'esame della Giunta.

Ricorda quindi che, quando ebbe in sorte l'onere di svolgere il delicato incarico di relatore su questo provvedimento fu forte la sua preoccupazione di essere all'altezza di un impegno che definire gravoso sarebbe un eufemismo.

Non è facile svolgere al meglio un lavoro tecnicamente qualificato subendo un'enorme pressione mediatica, ricevendo ogni giorno centinaia di *e-mail* e di *post* di cittadini più o meno credibilmente accalorati intorno ai destini di un senatore che va trattato come un qualsiasi altro parlamentare e non di meno ha caratteristiche personali ed un profilo politico, oltre che storico, certamente molto particolari.

Alla luce del dibattito che si è sviluppato in Giunta ritiene di essere riuscito nello scopo di redigere una relazione che ha stimolato un confronto estremamente qualificato, offrendo un contributo adeguato alle tradizioni di tale organo. I toni accesi - e in certi casi troppo accesi - che hanno animato lo scontro politico intorno al tema della eventuale decadenza di Silvio Berlusconi non sono riusciti a varcare la soglia del palazzo della Sapienza: merito di tutti i membri della Giunta, del Presidente Stefano e magari anche un po' del relatore, come taluni interventi, forse troppo generosi, hanno riconosciuto.

Nonostante sia ormai evidente che di qui a poche ore la relazione di convalida sarà respinta a maggioranza, sottolinea l'importanza dello stile e della forma con cui si è fin qui affrontata questa vicenda; si è raggiunta ad esempio l'unanimità su tutte le questioni procedurali che l'hanno scandita. Almeno dal punto di vista formale è stato dato un buon esempio in un momento difficile.

Nel merito, le confutazioni a cui è stata sottoposta la relazione evidenziano diverse sensibilità rispetto alle questioni pregiudiziali, poi divenute preliminari, poste al centro del dibattito a partire dal 9 settembre. Sul tema della capacità giurisdizionale della Giunta si dovrà comunque tornare a discutere: nella sostanza, infatti, sono sembrati deboli i tentativi di eludere con argomenti dialettici apprezzabili ma, appunto, dialettici, i solidi riferimenti alla giurisprudenza,

già ampiamente citata nella relazione e nel dibattito, riferita alla Corte costituzionale, alla Cassazione ed alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Mentre trova meritevole di approfondimento la tesi del senatore Pagliari, secondo il quale la Giunta potrebbe proporre, ma non decidere, un ricorso alla Corte costituzionale, lasciando poi all'Aula del Senato il compito di approvarlo, appaiono del tutto inconsistenti le argomentazioni secondo cui la Giunta non potrebbe ricorrere alla Consulta per la sola ragione che il Parlamento mantiene intatta la sua capacità legislativa ed ha quindi il potere di correggere la legge in qualsiasi momento.

Inoltre alcuni degli spunti, in particolare sostenuti dal senatore Buccarella, si prestano per lo meno ad una doppia interpretazione: se negli atti preparatori della normativa dell'articolo 66 della Costituzione nel testo originario compariva il verbo "verifica" al posto del verbo "giudica" è possibile interpretare come lui ha proposto questa circostanza, ma è anche possibile, a suo avviso più probabile, individuare in quella scelta emendativa la chiara finalità di rendere inequivocabile la natura giurisdizionale dell'organo. Le considerazioni svolte nel dibattito dal senatore Caliendo su questo argomento esimono da qualsiasi approfondimento in sede di replica.

Lo stesso senatore Buccarella giustamente ricorda che la sentenza n. 83 del 1966 riguardava un pretore: ma quella pronuncia è importante per il principio che affermava, vale a dire la sufficienza di uno dei due criteri, come dimostra la successiva giurisprudenza che ha ammesso incidenti di costituzionalità provenienti da organi del tutto al di fuori dell'ordinamento giudiziario.

D'altro canto sembrano pertinenti le obiezioni della senatrice Stefani e del senatore Malan, che giustamente si sono chiesti cos'altro potrebbe fare la Giunta per le elezioni se non ricorrere alla Consulta in presenza di norme che calpestino prerogative costituzionali di un parlamentare per effetto di una legge sbagliata: non c'è bisogno di arrivare al paradosso dialettico di evocare la decadenza degli aventiniani e/o il possibile scioglimento della Lega Nord; la fattispecie in esame è già sufficiente a configurare uno scenario credibile per adire la Corte. Almeno su questa prima pregiudiziale/preliminare, auspica che si avrà modo di tornare, come ha auspicato la stessa senatrice Lo Moro, anche per risolvere, una volta per tutte, con una pronuncia ben ordinata ed approfondita, una questione di tale rilievo.

La senatrice Fucksia ha citato a confutazione una sentenza della Corte di Cassazione (Sezione I, n. 3904 del 2005), la quale, tuttavia, va letta integralmente, soprattutto laddove afferma: «È noto che – a parte le cause di "incandidabilità" alla carica di amministratore locale (confronta articoli 56 e 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000), che si riferiscono ad uno *status* di inidoneità funzionale assoluta e non rimovibile da parte dell'interessato – le cause di ineleggibilità (confronta articoli 60 e 61 del testo unico) sono stabilite allo scopo di garantire la eguale e libera espressione del voto, tutelata dall'articolo 48, comma 1, primo periodo, della Costituzione ("Il voto è personale ed eguale, libero e segreto"), rispetto a qualsiasi possibilità di *captatio benevolentiae* esercitabile dal candidato o di *metus potestatis* nei confronti dello stesso e che la loro violazione determina l'invalidità della elezione del soggetto ineleggibile, il quale non abbia tempestivamente rimosso la relativa causa; mentre le cause di "incompatibilità di interessi" (confronta articolo 63 del testo unico), quale quella contestata nel caso di specie, sono previste al fine di assicurare il corretto adempimento del mandato elettivo da parte dell'eletto alla carica pubblica e, quindi, prevalentemente, di garantire la realizzazione degli interessi tutelati dall'articolo 97, comma 1, della Costituzione, secondo cui "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione».

Quindi, a leggere attentamente questo passo della sentenza, semmai l'incandidabilità, a causa della sua non rimovibilità, sarebbe differente non solo dall'incompatibilità ma anche dalla ineleggibilità, il che sembra rimarcare la Suprema Corte, per ciò stesso avvalorando la sua tesi circa la difficile compatibilità dell'istituto con l'articolo 65 della Costituzione.

Venendo alla seconda obiezione che ha attraversato il dibattito, particolarmente sottolineata negli interventi del senatore Della Vedova e del senatore Casson, secondo i quali le questioni poste nelle pregiudiziali non ebbero, al tempo dell'approvazione della legge, alcun tipo di diffusione perché tutti concordarono sulla piena costituzionalità del provvedimento, si permette di avanzare qualche dubbio perché perplessità ve ne furono e vennero espresse in tempi non sospetti e da fonti non certo inclini, nella attuale fase, a sposare le tesi del relatore.

Per cominciare, i primi a porre dubbi di costituzionalità sulla delega al Governo in materia di incandidabilità furono proprio i senatori Sanna, all'epoca membro di questa Giunta, Ceccanti e D'Alia, quando nel giugno del 2011 sostennero che non toccasse certo al Governo il compito di regolamentare una materia come quella elettorale sulla quale sarebbe deputato ad esprimersi direttamente il Parlamento.

Successivamente, nel parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera, puntualmente riferito nel dibattito dal senatore Malan, fu ben evidenziata l'opinione di alcuni membri della Commissione che manifestavano perplessità sull'interpretazione data dal Governo alla delega ricevuta dal Parlamento, in particolare sulla "incongruità della individuazione della terza categoria di delitti, utilizzando il criterio dell'entità della pena massima edittale anziché un criterio sostanziale dal quale risulti evidentemente l'inopportunità che il soggetto condannato per un determinato delitto possa esercitare funzioni pubbliche elettive: secondo quest'ultima tesi, il Governo avrebbe dovuto procedere ad una elencazione tassativa dei delitti ostativi alla candidabilità ovvero individuare un parametro dal quale sia desumibile l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni pubbliche elettive, come potrebbe essere ad esempio l'applicazione dell'aggravante relativa all'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, di cui all'articolo 61, primo comma, numero 9, del codice penale".

Soprattutto grazie al senatore Casson ha la possibilità di citare in replica la fonte più autorevole ed indipendente che, prima ancora della definitiva entrata in vigore della legge, sollevò in diverse occasioni argomentazioni simili, se non identiche, a quelle che attraversano la relazione. Si tratta del *dossier* del Servizio Studi della Camera n. 513 del 6 luglio 2001 sul progetto di legge n. 4434, nel quale emergono forti perplessità di sistema circa la compatibilità del nuovo istituto dell'incandidabilità con l'articolo 65 della Costituzione. Non è il relatore che parla, ma gli Uffici della Camera in posizioni di assoluta imparzialità:

"Occorre, in via preliminare, definire il concetto di incandidabilità, in particolare in confronto con quello affine di ineleggibilità.

Le cosiddette cause di ineleggibilità comportano un impedimento giuridico a divenire soggetto passivo del rapporto elettorale e costituiscono quindi fattispecie limitative del diritto di elettorato passivo.

Mentre le cause di incandidabilità incidono sulla capacità elettorale passiva, condizionando la stessa possibilità del cittadino di candidarsi, le cause di ineleggibilità non escludono (anzi presuppongono) la capacità elettorale del cittadino impedendogli tuttavia di divenire soggetto passivo del rapporto elettorale.

La *ratio* prevalente delle norme sulle ineleggibilità è quella di impedire che alcuni candidati, in virtù della carica ricoperta o dell'attività esercitata al momento dell'elezione, possano godere nella pratica di una posizione privilegiata nel corso della campagna elettorale ed esercitare pressioni in grado di condizionare la libera scelta degli elettori.

Le cause di incandidabilità, previste dalla sola disciplina delle elezioni regionali ed amministrative, hanno l'obiettivo di vietare l'accesso alle cariche pubbliche di soggetti condannati in via definitiva per gravi reati – compresi, in particolare, quelli contro la pubblica amministrazione – o sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive.

Da ciò discende una importante differenza tra i due istituti: mentre generalmente le cause di ineleggibilità possono essere rimosse entro un termine predefinito, le cause di incandidabilità precludono definitivamente la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo."

Inoltre, dopo aver citato due previsioni di non candidabilità a livello di legislazione ordinaria (mancata residenza all'estero per candidarsi nella Circoscrizione estero e questione delle "quote rosa" nelle elezioni al Parlamento europeo del 2004 e del 2009), viene specificato: "Tuttavia, alla base di entrambi gli istituti di cui sopra vi sono precise disposizioni che sembrerebbero assicurarne la "copertura" costituzionale".

Mentre invece: "la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 141 del 1996, ha affermato che le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile - quale è il diritto di elettorato passivo, secondo la giurisprudenza della stessa Corte - sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione.

Si deve dunque accertare se la non candidabilità: sia indispensabile per assicurare la salvaguardia dei valori cui è preordinata (che, con riferimento alle cause di incandidabilità

attualmente previste, sono il buon andamento e la trasparenza della pubblica amministrazione, l'ordine e la sicurezza, la libera determinazione degli organi elettivi); sia misura proporzionata al fine perseguito; non alteri i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, delineati dal Titolo IV, parte I, della Carta costituzionale, comprimendo un diritto inviolabile senza adeguata giustificazione di rilievo costituzionale.

Nel compiere tale verifica, non bisogna dimenticare che "l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità l'eccezione": le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate".

Il tal senso richiama la propria impostazione sul contrasto della normativa *de qua* con l'articolo 65 della Costituzione e sul fatto che quanto meno la decadenza per incandidabilità sopravvenuta avrebbe dovuto essere prevista da una norma di rango costituzionale.

Ma c'è dell'altro: sempre scorrendo, su consiglio del senatore Casson, i *dossier* del Servizio Studi della Camera, ha rinvenuto nel n. 132, del 22 settembre 2011, nel paragrafo "Chiarezza e proprietà della formazione del testo" la seguente, inequivocabile osservazione: "Alla lettera m) andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'ipotesi di decadenza di diritto non riguarda le cariche di Deputato e Senatore, dal momento che l'articolo 66 stabilisce espressamente che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità". Dunque questo prova come il 22 settembre del 2011, per una fonte indipendente al di sopra di ogni sospetto fosse pacifico il rilievo costituzionale numero 4 formulato nella relazione. Addirittura l'Ufficio Studi si spingeva fino a ritenere "opportuno" esplicitare un concetto evidentemente implicito nella norma e cioè che le ipotesi di decadenza "di diritto" non riguardano le cariche di deputati e senatori. Da queste osservazioni discende la convinzione che il dibattito in Giunta non abbia scalfito gran parte degli argomenti sollevati nella relazione riguardo ai dubbi di costituzionalità. Per certi aspetti gli approfondimenti svoltisi non hanno alterato l'equilibrio tra i punti di forza e le criticità delle tesi su cui affermati costituzionalisti si erano sfidati sulla stampa nelle scorse settimane. La qualità delle argomentazioni sviluppate nella Giunta è stata di certo meno frettolosa e più meditata, ma quell'equilibrio non si è rotto né in favore di una pacifica costituzionalità della legge Severino, né in direzione opposta. Tuttavia è proprio quando sussiste un siffatto equilibrio che è difficile parlare di manifesta infondatezza di un dubbio di costituzionalità, né sono convincenti le tesi di quanti hanno sottolineato il pur apprezzabile argomento del "momento storico" dell'approvazione della legge Severino.

In modo diverso il senatore Della Vedova, il senatore Crimi ed il senatore Giarrusso hanno giustamente rivendicato il valore di una legge che ha interpretato le aspettative dei cittadini in un momento in cui la corruzione sembrava aver raggiunto nel Paese livelli inaccettabili, non tanto per la specificità di alcuni casi emersi dalle inchieste giudiziarie, quanto per il clima di crisi e di difficoltà economica che a quegli episodi faceva da sfondo. In effetti la legge aveva caratteristiche semplici da comunicare, che in fondo si esaurivano in due parole: "liste pulite". Ma si deve dubitare se questa sia una ragione sufficiente per ignorarne taluni, isolati dubbi di incostituzionalità, visto che lo stesso legislatore impone in questa sede il compito di valutarne caso per caso l'applicabilità. In questo momento non è in gioco la personale coerenza di chi ha votato quelle norme, ma semplicemente il dovere istituzionale di valutare il ragionevole dubbio che alcune di esse siano incostituzionali. E questo dubbio è rimasto in campo: potrà essere travolto, questa sera, da una maggioranza numerica ma certo non è stato dissolto da argomenti tecnico-giuridici dirimenti.

In merito all'ultima pregiudiziale, relativa al rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia di Lussemburgo, rileva una nota curiosa: nel dibattito è stato accusato di aver smentito i contenuti del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo del senatore Berlusconi, sottolineando come la Giunta possieda i requisiti di indipendenza per poter legittimamente rivolgersi da giudice a giudice alla Corte di giustizia. È un bizzarro argomento, perché il relatore non ha alcun obbligo di coerenza con le tesi di difesa del senatore Berlusconi, proprio perché la sua funzione è più simile a quella di un pubblico ministero e di certo non ha nulla a che fare con quella dell'avvocato. Tra l'altro nessuno sembra essersi accorto che nella relazione sono state non ritenute fondate cinque questioni di costituzionalità sollevate dalla difesa di Berlusconi. Infine fatica a comprendere come un giudice europeo, avendo sul tavolo un rinvio pregiudiziale e una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, già citata nella relazione e poi ripresa nel dibattito dal senatore Caliendo, che si pronuncia esplicitamente in

favore del profilo giurisdizionale e dell'indipendenza degli organi di autodichia della Camera e del Senato della Repubblica italiana, potrebbe non ritenere legittimo il rinvio. Quanto alle obiezioni sul fatto che il rinvio potrebbe se non altro essere dichiarato inammissibile per materia osserva che in tutti gli interventi che hanno sostenuto con forza questa ipotesi sembra mancare la consapevolezza che la costante giurisprudenza della Corte di giustizia attesta non solo l'ammissibilità dei rinvii aventi per oggetto la violazione della lettera di una determinata disposizione derivante dal diritto comunitario, ma anche eventuali violazioni derivanti da norme di diritto interno applicate a materie comunitarie ma non previste dal diritto comunitario. Nel caso in esame si hanno due materie comunitarie sicure che attraversano la legge Severino: le politiche di contrasto alla corruzione e l'incandidabilità al Parlamento europeo. Per quanto attiene il primo punto, non è casuale che il parere della XIV Commissione della Camera dei deputati faccia esplicito riferimento alla comunicazione della Commissione europea del 6 Giugno 2011 incentrata sulla lotta alla corruzione nell'Unione europea. È quella stessa comunicazione che contiene una relazione che disciplina le modalità di partecipazione dell'Unione europea in seno al gruppo di Stati nel Consiglio d'Europa contro la corruzione (Greco). Quel documento raccomanda anche agli Stati membri dell'Unione di aderire alle prescrizioni del Greco ed è in questo senso che va letta l'attenta disamina del rapporto di ogni singolo comma della legge e le buone prassi suggerite da quell'organismo che compare nella relazione.

Premessa questa precisazione, la relazione ha già esaurientemente trattato tutti gli elementi di impossibile confutazione che attestano come le politiche di contrasto alla corruzione siano materia di diritto comunitario. Allo stesso modo è davvero arduo negare che la legge Severino si muove esattamente sullo stesso terreno. Di conseguenza è perfettamente ammissibile rivolgersi al giudice europeo per sapere se l'estensione di norme anticorruzione alle leggi elettorali interne all'ordinamento di un Paese membro possa spingersi fino a calpestare il *ne bis in idem* ed il principio di irretroattività che il diritto comunitario invece assicura anche ai semplici funzionari amministrativi sia dell'Unione che di ogni Stato aderente.

Allo stesso modo - con riferimento soprattutto agli interventi dei senatori Pagliari, Cucca, Moscardelli e Lo Moro - nel mettere in evidenza le incompatibilità con il diritto comunitario delle procedure di incandidabilità e decadenza della legge Severino al Parlamento europeo, non si afferma un contrasto con la normativa dell'Unione europea, né si nega - basta leggere la relazione - l'esistenza di spazi di autonomia decisionale ai singoli Stati nella definizione delle condizioni di accesso e permanenza al Parlamento europeo: non di meno si ribadisce come nell'attuazione del diritto dell'Unione europea - e quindi in una sua qualsiasi estensione ed implementazione - non possa essere violata la Carta europea dei diritti fondamentali che contiene anche l'articolo 49. A seguito della più volte citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ai fini dell'applicabilità della Carta è infatti sufficiente trattarsi della sfera di "attuazione" non essendo necessario situarsi nel campo della vera e propria "trasposizione". Infine, circa i rilievi riguardanti la normativa europea sulla lotta alla corruzione, non a caso - proprio con riferimento al progetto di legge n. 4434, poi diventato la legge n. 190 del 2012 - è stato elaborato un apposito *dossier* sull'esame del provvedimento in relazione alla normativa europea, redatto dal Dipartimento Affari comunitari del Servizio Studi della Camera (n. 104 del 19 settembre 2011), in cui si dà conto di tutte le politiche dell'Unione europea sulla lotta alla corruzione implicate nel testo di legge in esame. In un dossier più generale viene tra l'altro precisato: "L'Unione europea ha da tempo favorito politiche di lotta contro la corruzione sia all'interno delle organizzazioni internazionali o europee sia nel settore privato, per esempio nell'ambito delle attività professionali. Con la Decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, è stata istituita una rete di punti di contatto degli Stati membri per prevenire e reprimere la corruzione a livello comunitario".

Semmai quindi ha trovato conferma della seconda, ma forse più rilevante, fattispecie di pertinenza normativa indicata nell'integrazione alla relazione sulla terza questione pregiudiziale, tutta incentrata sulla normativa anticorruzione ed il diritto dell'Unione: vi sono dedicati ben due dossier del Dipartimento rapporti con l'Unione europea del Servizio studi della Camera (quello precitato e il n. 154 del 23 maggio 2012). Ai fini del rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo, che impone che vi sia una connessione con il diritto dell'Unione europea, ha quindi indicato due elementi di pertinenza normativa legati alla decisione da assumere: in particolare, la disciplina specifica per l'elettorato al Parlamento europeo, sulla quale tale decisione si riverbera in modo riflesso, ma influente; più in generale, e decisamente, il

contesto della lotta alla corruzione che fa parte delle politiche dell'Unione. E da questo punto di vista la decisione della Giunta si colloca direttamente in un ambito materiale di diritto dell'Unione europea, avendo il legislatore italiano ritenuto opportuno inserire le norme sull'incandidabilità dei parlamentari nell'ambito di un provvedimento attuativo del diritto dell'Unione europea. Pertanto ribadisce che il rinvio al Lussemburgo è un atto dovuto, un obbligo di legge e qualora, come pare ormai prevedibile, la Giunta dovesse sottrarsi a quest'obbligo, sarà suo dovere rivolgersi alla Commissione europea con una segnalazione affinché valuti un eventuale violazione dell'articolo 267 del Trattato di Lisbona.

Ringrazia quindi i senatori Giovanardi, Ferrara e Alberti Casellati per aver fatto proprie alcune delle tesi esposte nella relazione, approfondendole e rendendole più stimolanti con i loro interventi. Soprattutto esprime un particolare riconoscimento al senatore D'Ascola che ha saputo sviluppare con eloquenza magistrale uno spunto già presente nella relazione, relativo alla questione dei patteggiamenti. Ringrazia la senatrice Filippin, che è stata l'unica, insieme alla senatrice Lo Moro, tra i senatori di centrosinistra, a concedere quanto meno il beneficio del dubbio sulla configurabilità della Giunta come giudice *a quo*. Tuttavia ella ha fatto presente che il Senato, anziché sollevare il dubbio di costituzionalità, potrebbe procedere direttamente a modificare la legge. L'argomento "prova troppo", come dicono i giuristi: per modificare una legge evidentemente non è sufficiente una procedura monocamerale, essendo necessario il consenso conforme dell'altra Camera. Inoltre, logica e procedura della modifica legislativa e dell'incidente di costituzionalità sono del tutto differenti. La senatrice Filippin ha anche successivamente citato l'articolo 54, secondo comma della Costituzione, in base al quale chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche ha il dovere di adempierle con disciplina ed onore: ma proprio in virtù del principio di separazione dei poteri evocato dalla stessa senatrice, tale valutazione è rimessa non alla magistratura bensì all'elettorato, che eventualmente "sanziona" con la mancata rielezione chi abbia violato tale importante dettato costituzionale.

Infine, quanto ai suoi rilievi sul patteggiamento, se è vero che le conseguenti sentenze non hanno efficacia nei giudizi amministrativi e civili, è altresì vero che "la sentenza è equiparata ad una procedura di condanna" (articolo 445, comma 1-bis, c.p.p.).

In relazione alla posizione sulla proposta del senatore Buemi, innanzitutto ne apprezza il senso politico e anche l'originalità. Tuttavia la risposta del presidente Stefano, in qualche modo obbligata dal punto di vista procedurale e il preannunciato ricorso alla Giunta per il regolamento da parte dello stesso Buemi, inducono il relatore a dover considerare al momento impraticabile l'ipotesi di affidarsi al Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, presieduto dalla senatrice Pezzopane. Forse se questa proposta fosse stata avanzata all'inizio di tale percorso si sarebbe potuto approfondirla, ma così stando le cose il relatore non ha alcun potere di darne attuazione.

È giunto quindi il momento di andare alle conclusioni: se sul piano formale si può essere certi di aver fatto il massimo per dare un'adeguata rappresentazione alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, non è altrettanto sicuro del fatto che le decisioni che si stanno per prendere stiano per offrire un contributo adeguato al momento storico che si sta attraversando. Si doveva rispondere ad una domanda fondata su due istanze: il rispetto della legalità ed il rispetto delle garanzie costituzionali previste per ogni parlamentare. È in buona fede convinto di aver dimostrato che esistano ragionevoli dubbi di costituzionalità e di conformità rispetto al diritto comunitario di alcune norme contenute nella legge Severino ed è altresì convinto che il senatore Berlusconi abbia il diritto di vedere questi ragionevoli dubbi fugati da un giudice costituzionale o da un giudice europeo. È giunto a queste conclusioni attraverso un percorso autonomo e completamente diverso dalle strade battute dalla difesa del senatore Berlusconi, che evidentemente non ritiene la Giunta un organismo in grado di mantenere un adeguato grado di indipendenza. Ha agito, in veste di relatore, con lo stesso spirito con cui in altre circostanze non ha esitato a perseguire con analoga coerenza e caparbia altre procedure di decadenza - come nel caso Di Girolamo - che lo portarono in aperto conflitto con il Gruppo del Pdl del Senato. Con questo non intende affermare che coloro che non voteranno la relazione siano in malafede o siano guidati da un pregiudizio: tuttavia ci sono molte circostanze che lasciano ben pochi dubbi sull'esistenza di una prevalenza della ragion politica in questo giudizio rispetto alle questioni tecnico-giuridiche. La fretta, innanzitutto, fedele compagna fin dagli esordi del procedimento. Alcuni giudizi anticipati da

autorevolissimi esponenti del Partito Democratico esterni alla Giunta. Il clima difficile e sospettoso che ha fatto da sfondo alla presentazione delle questioni pregiudiziali.

In circostanze di questo genere bisogna scegliere se farsi accompagnare per mano dalla politica tra le contraddizioni del diritto o se compiere l'operazione inversa. In una Giunta delle elezioni ambedue le strade sono legittime. La propria convinzione era e rimane che la seconda fosse la più giusta da percorrere in un momento così difficile per il Paese.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, in base al programma dei lavori approvato dalla Giunta il 10 settembre scorso, nella seduta prevista per le 20,30 della giornata odierna saranno svolte le dichiarazioni di voto, una per Gruppo, in cui ci si esprimerà anche sulle singole questioni preliminari esposte nell'ambito dell'ultima proposta formulata dal relatore e inviata in forma telematica a tutti i componenti della Giunta, come annunciato nella seduta del 16 settembre 2013.

Dopo interventi della senatrice **ALBERTI CASELLATI (PdL)**, e dei senatori **DELLA VEDOVA (SCpI)**, **CUCCA (PD)**, **BUCCARELLA (M5S)**, **GIOVANARDI (PdL)** e **CALIENDO (PdL)**, il relatore **AUGELLO (PdL)** evidenzia che l'accordo raggiunto dai Gruppi sulla programmazione dei lavori comporta innanzitutto l'accorpamento in un'unica questione dei due aspetti sollevati inizialmente, il primo dei quali inerisce alla configurabilità della Giunta quale giudice *a quo* ed il secondo alla non manifesta infondatezza dei profili di costituzionalità richiamati. Il relatore ha recepito tale impostazione metodologia concordata dai Gruppi ed ha conseguentemente provveduto ad accorpare - nell'ambito della propria proposta, testé citata dal presidente Stefano - i due profili sopra indicati in una sola questione preliminare, in modo tale che restasse impregiudicata *pro futuro* la soluzione del nodo problematico inerente al carattere di giurisdizionalità della Giunta in sede di verifica dei poteri.

Quanto alle modalità di voto, era stato concordato un voto unico, in ordine al quale tuttavia le dichiarazioni di voto fossero espresse sulle singole questioni preliminari esposte nella predetta relazione; era inoltre stato convenuto che qualora ci fosse stata una specifica richiesta, le due questioni preliminari sarebbero state poste separatamente ai voti. Anche su tale aspetto il relatore ribadisce la propria condivisione.

Il **PRESIDENTE** concorda con la ricostruzione operata dal relatore Augello e propone quindi di procedere secondo le modalità delineate dallo stesso.

Concorda la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.